


---

---

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA



BOLLETTINO UFFICIALE

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO n. 122 del 01 Giugno 2018

**Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università**

---

**S O M M A R I O**

---

**ATTI NORMATIVI**

DECRETO RETTORALE PROT. N.76038 REP. N. 795 DEL 31/05/2018 - MODIFICA AL  
REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI A PROFESSORI E  
RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA  
LEGGE 240/2010..... 1

**ATTI NORMATIVI**

**DECRETO RETTORALE REP. N. 795 PROT. N.76038 DEL 31/05/2018  
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI A  
PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN ATTUAZIONE  
DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010**

**IL RETTORE**

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 1203 del 13.12.2011 e successive  
modificazioni;  
VISTO il Regolamento di Ateneo l'attribuzione delle classi stipendiali a professori e  
ricercatori a tempo indeterminato in attuazione dell'art. 6, comma 14, della legge  
240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017 ed integrato con le modifiche apportate dal  
D.R. n. 136/2018;

---

---

VISTA

la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/05/2018 con cui sono state approvate le modifiche al titolo del Regolamento n. 61/2017, al testo dell'art. 1 ed è stato aggiunto l'art. 2 bis al Regolamento n. 61/2017;

### DECRETA

#### Art. 1

(Novellazioni)

1. Vengono apportate le modifiche al titolo, al testo dell'art. 1 e viene aggiunto l'art. 2 bis al Regolamento n. 61/2017 relativo all'attribuzione delle classi stipendiali a professori e ricercatori a tempo indeterminato in attuazione dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, così come riportate nell'Allegato A), parte integrante del presente Decreto Rettorale.

#### Art. 2

(Testo Coordinato)

1. Per favorire la lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

#### Art. 3

(Pubblicazione ed Entrata in vigore)

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale straordinario di Ateneo ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università di Bologna.

IL RETTORE

*Prof. Francesco Ubertini*

ALLEGATO A) AL D.R. N. 795/2018 DEL 31/05/2018

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI ALLE PROFESSORESSE E AI PROFESSORI E ALLE RICERCATRICI E AI RICERCATORI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010 E PER LA VALUTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 6 COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE 240/2010

#### **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, le modalità procedurali e i requisiti per l'attribuzione delle classi stipendiali previste dal DPR 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico delle professoresse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori universitari a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240".

Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di valutazione previste dall'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010.

---

---

... omissis...

**Art. 2 bis Modalità procedurali per la valutazione di cui all'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010**

Sono bandite tornate finalizzate esclusivamente alla valutazione dei docenti aspiranti commissari nell'ambito della procedura di formazione delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

La valutazione, che si svolge con le medesime modalità previste dagli artt. da 3 a 7 del presente Regolamento, termina con un esito positivo o negativo, e non dà necessariamente diritti in ordine alla attribuzione degli scatti stipendiali. Non è richiesta la presentazione della relazione triennale sulla attività svolta di cui all'art. 2 comma 5 del Regolamento.

La valutazione tiene conto delle attività svolte nel periodo specificato nel bando.

... omissis...

**ALLEGATO B) AL D.R. N. 795/2018 DEL 31/05/2018****REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI ALLE PROFESSORESSE E AI PROFESSORI E ALLE RICERCATRICI E AI RICERCATORI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010 E PER LA VALUTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010**

(EMANATO CON D.R. N. 61/2017, INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.R. N. 136/2018 INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.R. N. 795/2018 DEL 31/05/2018 (TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO PRIVO DI VALENZA NORMATIVA)

**Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, le modalità procedurali e i requisiti per l'attribuzione delle classi stipendiali previste dal DPR 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico delle professoressa e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori universitari a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240".

Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di valutazione previste dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

**Art. 2 Modalità procedurali**

1. La classe stipendiale è attribuita previa presentazione di domanda da parte di coloro che hanno maturato il requisito di anzianità triennale di servizio necessaria per ottenere la classe stipendiale superiore (di seguito denominati candidate/i) secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010.

2. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi semestralmente e che maturano il requisito di anzianità è pubblicato sul sito di Ateneo il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a gennaio ed agosto, conformemente alle scadenze di cui al comma 6).

3. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dal termine del procedimento per l'attribuzione della classe stipendiale. Il triennio utile ai fini della valutazione sarà in tal caso costituito dal triennio che precede la data della nuova richiesta.

Se la valutazione negativa viene confermata, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della legge n. 240/2010.

---

---

4. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare durante il triennio utile ai fini della maturazione della classe, la richiesta di attribuzione può essere presentata solo dopo che sia decorso un anno solare dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il triennio utile ai fini della valutazione è costituito dal triennio che precede la data della richiesta.

5. Alla domanda di attribuzione della classe deve essere allegata una relazione sulle attività svolte nel triennio vistata dalla Direttrice/ dal Direttore del Dipartimento di afferenza della/del richiedente.

6. La presentazione delle domande avviene con la seguente cadenza temporale:

- domanda entro il 28/2 per chi ha maturato il requisito entro il 31/12 dell'anno precedente;
- domanda entro il 30/09 per chi ha maturato il requisito entro il 30/6 dell'anno in corso.

7. Il termine per la conclusione del procedimento di attribuzione della classe stipendiale successiva è fissato in 5 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

### **Art. 2 bis Modalità procedurali per la valutazione di cui all'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010**

Sono bandite tornate finalizzate esclusivamente alla valutazione dei docenti aspiranti commissari nell'ambito della procedura di formazione delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

La valutazione, che si svolge con le medesime modalità previste dagli artt. da 3 a 7 del presente Regolamento, termina con un esito positivo o negativo, e non dà necessariamente diritti in ordine alla attribuzione degli scatti stipendiali. Non è richiesta la presentazione della relazione triennale sulla attività svolta di cui all'art. 2 comma 5 del Regolamento.

La valutazione tiene conto delle attività svolte nel periodo specificato nel bando.

### **Art. 3 Requisiti previsti per l'attribuzione della classe**

1. L'attribuzione della classe avviene all'esito di una procedura valutativa che tiene conto dell'attività svolta nel triennio precedente la data di maturazione del diritto nei seguenti ambiti istituzionali: Didattica, Ricerca, Attività gestionali, fermo restando il possesso dei requisiti minimi di cui al successivo comma 5.

2. Ciascuno di tali ambiti è preso in considerazione dalla Commissione valutatrice secondo i requisiti indicati negli articoli 4, 5, 6.

3. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi di Ateneo.

4. Le/i candidate/i che hanno svolto nel periodo di riferimento la propria attività istituzionale in tutto, o in parte, presso altri Atenei, potranno autocertificare la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi delle normative vigenti.

5. I requisiti minimi affinché le/i candidate/i possano presentare domanda sono:

A. Aver inserito, per l'anno accademico in cui si matura il requisito di anzianità, il programma di tutti i corsi di cui si è titolari nella sezione didattica, voce "Insegnamenti", del sito web personale;

B. Aver inserito, per l'anno accademico in cui si matura il requisito di anzianità, l'orario di ricevimento nella sezione apposita del sito web personale;

C. Aver regolarmente compilato e chiuso, nel triennio accademico precedente a quello in cui si matura il requisito di anzianità, il registro delle lezioni in AlmaRegistri;

D. Aver regolarmente compilato e chiuso, nel triennio accademico precedente a quello in cui si matura il requisito di anzianità, il consuntivo delle attività in AlmaRegistri;

E. Aver completato, entro l'ultima scadenza indicata dal Settore Monitoraggio e Supporto alla Valutazione della Ricerca, l'inserimento nel Catalogo Iris dei dati relativi alla propria produzione scientifica.

### **Art. 4 Requisito relativo alla Didattica**

1. Per i professori e le professoresse di I e II fascia: avere complessivamente svolto, per i tre anni accademici

---

---

precedenti l'anno accademico che ha portato alla maturazione del requisito di anzianità, almeno il 90% del compito didattico previsto dalle vigenti disposizioni di legge, o, in alternativa, il 90% delle ore complessivamente assegnate in fase 1 come compito didattico primario; tale requisito è da intendersi al netto delle riduzioni previste per ciascun anno accademico nelle Linee di indirizzo della programmazione didattica deliberate dagli Organi di Ateneo e regolarmente inserite, per l'anno di riferimento, nell'applicativo della programmazione didattica e risultanti dal relativo sistema informativo.

Per i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato: avere regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel periodo di riferimento e risultanti dai consuntivi vistati dai responsabili di struttura.

2. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.

3. Le ore effettivamente svolte sono verificate dal registro delle lezioni debitamente sottoscritto dal/dalla Responsabile della Struttura (nel caso di ore assegnate nel quadro di Master e dottorati farà fede il consuntivo sottoscritto dalla/dal candidata/o).

### **Art. 5 Requisito relativo alla Ricerca**

1. Essere autrice/autore di almeno 3 lavori scientifici nel triennio solare utile alla maturazione della classe stipendiale di riferimento, oppure:

- di una sola pubblicazione se nel triennio di riferimento si è coordinato un progetto competitivo nazionale o internazionale;

- di una sola pubblicazione, purché classificabile come monografia;

- di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo in fascia A secondo l'ASN per i settori non bibliometrici;

- di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile come *impact factor* (da intendersi come insieme di indicatori bibliometrici del periodico), almeno in una *subject category* per i settori bibliometrici.

Per lavori scientifici si intendono quelli riconosciuti come validi ai fini della valutazione VQR. L'elenco dei lavori deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS.

2. Le/i candidate/i che hanno usufruito di almeno due anni di tempo definito nel periodo di riferimento devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in fascia A o nel primo quartile.

3. Le/i candidate/i che hanno maturato un periodo di assenza pari o superiore a tre mesi documentato per cause tutelate dall'ordinamento nel periodo di riferimento, devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in fascia A o indicizzato nel primo quartile.

3. bis In caso di assenza per particolari motivi (salute; maternità/paternità; disabilità) tutelati dall'ordinamento superiore a 12 mesi è sufficiente essere autrici/autori di una sola pubblicazione, fatta salva la possibilità per la commissione, in casi di assenza per periodi superiori ai 18 mesi dovuta ai medesimi motivi di cui sopra, di riconoscere ulteriori riduzioni.

4. Sono previste ulteriori riduzioni per coloro che, nel triennio di riferimento, si siano trovati nelle posizioni specificate nell'art. 6, commi 2 e 3.

### **Art. 6. Valutazione relativa allo svolgimento delle attività gestionali**

Ai fini della valutazione complessiva del triennio di riferimento le attività gestionali sono considerate esclusivamente per riconoscere riduzioni relative al requisito della ricerca.

1. È prevista per il requisito della Ricerca la riduzione a 2 prodotti validi ai fini della valutazione VQR per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano ricoperto uno dei ruoli seguenti:

- Presidente/Coordinatrice/Coordinatore Corso di Studi;

- 
- 
- Incarichi istituzionali negli Organi Accademici (presenza in Senato Accademico; Consiglio di Amministrazione; Giunta di Ateneo);
  - Direttrice/ Direttore di Scuola di Specializzazione;
  - Direttrice/Direttore Collegio Superiore/ISA/Sedi all'estero;
  - Coordinatrice/Coordinatore di dottorato;
  - Presidente del Presidio di Qualità/Comitato Unico di Garanzia.
2. È prevista la riduzione a 1 prodotto della ricerca valido ai fini della valutazione VQR per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano svolto il ruolo di Preside di Facoltà/Direttrice/Direttore di Dipartimento/Presidente Polo/Coordinatrice/Coordinatore Campus, Presidente di Scuola, Vice Presidente di Scuola, Prorettore/Prorettrice o delegato/delegata del Rettore.
  3. È prevista la riduzione totale per chi abbia ricoperto, anche solo in uno degli anni di riferimento, il ruolo di Magnifico Rettore o di Prorettore vicario.

#### **Art. 7 Commissione di valutazione**

1. La Commissione è composta da tre docenti di I fascia dell'Ateneo. Dura in carica 1 anno, non è rinnovabile e di essa non possono fare parte coloro che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale nell'anno di mandato della Commissione.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione.
3. I docenti della Commissione vengono proposti dal Rettore al Senato Accademico. All'interno della commissione è individuato un/una Presidente.
4. La Commissione per ciascuna sessione termina i propri lavori entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 2, comma 5.  
Il/la Presidente può chiedere al Magnifico Rettore una proroga di ulteriori trenta giorni dei termini per la conclusione dei lavori medesimi solo per comprovati e giustificati motivi.
5. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.

#### **Art. 8 Regime transitorio**

1. Il presente regolamento trova applicazione in via transitoria nelle more dell'approvazione da parte di un nascente osservatorio della didattica e della Commissione VRA di Ateneo di nuove modalità di monitoraggio e di valutazione dell'attività didattica e di ricerca, nonché delle attività relative alla terza missione.
2. In deroga alla cadenza temporale definita dall'art. 2 comma 6 del presente regolamento, è prevista una tornata straordinaria le cui tempistiche saranno definite con decreto del Rettore destinata ai professori assunti in applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 240/2010 negli anni 2011 e 2012.

\* \* \*